

REGIONE PIEMONTE

**CONVENZIONE TRA ARPEA E DIREZIONE REGIONALE OPERE
PUBBLICHE DIFESA DEL SUOLO, MONTGNA, FORESTE, PROTEZIONE
CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA PER LA DELEGA DI ATTIVITA'
ALL'ORGANISMO PAGATORE RELATIVAMENTE ALLE MISURE DI
COMPETENZA NELL'AMBITO DEL PSR 2014-2020**

Il giorno _____, presso la sede di ARPEA, Via Bogino n. 23, Torino

TRA

l'Agazia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura,
(ARPEA), organismo pagatore regionale (OPR) rappresentata dal Direttore,
dr. Valter Galante domiciliato ai fini della presente convenzione presso la
sede dell'ARPEA;

E

La Regione Piemonte – **Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo,
Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica** (di seguito
Organismo delegato) nella persona del Direttore arch. Luigi Robino,
domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede della Direzione;

PREMESSO CHE

- l'Agazia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura
(ARPEA), istituita con legge regionale 21 giugno 2002, n. 16 e
successive modificazioni ed integrazioni, è stata riconosciuta, con
decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali n.
0001003 del 25 gennaio 2008, organismo pagatore regionale per
l'erogazione degli aiuti agricoli previsti dalle disposizioni comunitarie a
carico dei fondi FEAGA e FEASR;

- il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Piemonte 2014-2020 è stato approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C (2015) 7456, del 28 ottobre 2015 e modificato con Decisione C (2017)1430 del 23.02.2017;

Richiamati

- il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che ha introdotto le norme “sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

- il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 che all’art. 7 prevede che gli organismi pagatori, fatta eccezione per il pagamento, possano delegare i compiti relativi alla gestione ed al controllo delle spese finanziate dal fondo FEAGA e dal FEASR;

- il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 “recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio” e s.m.i.;

- il Regolamento (UE) n. 1310/2013 “che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

- il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, il Regolamento (CE) n. 1122/2009 recante “modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto

riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e che abroga il Reg. (CE) n. 796/2006) e il Regolamento (UE) n. 65/2011 (che "stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale) e s.m.i;

- il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 "che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie" e s.m.i;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 "recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)" e s.m.i;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e s.m.i. della Commissione del 17 luglio 2014 "recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità";
- il Regolamento Delegato (UE) 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che, alla lett. C) dell'Allegato I, specifica le seguenti condizioni per la "Delega":

- ✓ presenza di un accordo scritto tra l'organismo pagatore e il soggetto delegato nel quale siano specificati, oltre ai compiti delegati, la natura delle informazioni e dei documenti giustificativi da presentare all'organismo pagatore, nonché i termini entro i quali gli stessi devono essere forniti. L'accordo deve consentire all'organismo pagatore di rispettare i criteri per il riconoscimento;
- ✓ permanenza in capo all'organismo pagatore della responsabilità dell'efficace gestione dei fondi, nonché della legittimità e regolarità delle operazioni oggetto di delega, compresa la tutela degli interessi finanziari dell'Unione e la dichiarazione e la contabilizzazione della spesa corrispondente;
- ✓ definizione delle responsabilità e degli obblighi del delegato, soprattutto per il controllo e la verifica del rispetto della normativa dell'Unione;
- ✓ garanzia da parte dell'organismo pagatore che il delegato disponga di sistemi efficaci per espletare in maniera soddisfacente i compiti assegnati;
- ✓ conferma esplicita del delegato all'organismo pagatore dell'effettivo espletamento dei compiti delegati e dei mezzi utilizzati;
- ✓ verifica periodica da parte dell'organismo pagatore volta ad accertare che l'attività delegata sia di livello soddisfacente e conforme alla normativa dell'Unione;

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 "recante modalità di applicazione del regolamento (UE)

n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto

riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria,

la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la

trasparenza”;

- il Reg. (UE) N. 1393 del 4 maggio 2016, recante modifica del

regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento

(UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione

e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti

nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al

sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità e s.m.i.;

- il Decreto Ministeriale 8 febbraio 2016 del MIPAAF recante “Disciplina

del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013

e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei

pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”, il quale stabilisce,

al Capo III, le “Disposizioni specifiche per lo sviluppo rurale” e al Capo

IV le “Disposizioni finali” applicabili anche alle misure afferenti allo

sviluppo rurale e, più in dettaglio, le “Procedure e adempimenti per il

regime di condizionalità” (art. 22) applicabili dalle Regioni e le

“Procedure e adempimenti per lo sviluppo rurale” (art. 23) applicabili

dalle Regioni e dalle Autorità di gestione dei programmi di sviluppo

rurale, sentito l’Organismo Pagatore;

- la linea direttrice n. 1 del 10 ottobre 2016 dei Servizi della

Commissione europea (Linea direttrice per il riconoscimento) la quale

fornisce, in particolare, orientamenti nelle materie riguardanti “Gli

	anticipi e le cauzioni”, la “Delega di funzioni”, il “Recupero dei crediti” e	
	il “Registro dei debitori”;	
	- la linea direttrice n. 4 del 15 settembre 2016 dei servizi della	
	Commissione europea la quale fornisce indicazioni in merito alla	
	dichiarazione di gestione ed in particolare alla definizione di tasso di	
	errore;	
	- la determinazione di ARPEA n. 159 dell’11/08/2016 con la quale è stato	
	approvato il Manuale delle procedure controlli e sanzioni Misure SIGC	
	PSR 2014/2020 e s.m.i.;	
	- la determinazione di ARPEA n. 155 dell’03/08/2016 con la quale è stato	
	approvato il Manuale delle procedure controlli e sanzioni Misure non	
	SIGC- PSR 2014/2020 e s.m.i.;	
	- la D.G.R. n. 94-3832 del 4/08/2016 che autorizza la stipula di accordi	
	tra i settori della Regione e l’Arpea;	
	Tenuto conto che le convenzioni di delega, vengono stipulate in modo diretto	
	con le diverse strutture organizzative regionali, stante altresì l’assetto	
	organizzativo della Regione conseguente all’assunzione delle competenze,	
	precedentemente in capo alle province e alle Comunità montane in materia	
	di Programma di Sviluppo Rurale - L.R. n. 23/2015 -;	
	Dato e preso atto delle seguenti definizioni ai sensi dell’articolo 2 del	
	Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione:	
	a) <i>“domanda di sostegno”</i> : si intende <i>“una domanda di sostegno o di</i>	
	<i>partecipazione a un regime di aiuto ai sensi del regolamento (UE) n.</i>	
	<i>1305/2013”</i> di competenza dell’Autorità di Gestione,	

b) *“domanda di pagamento”*: si intende *“una domanda presentata da un beneficiario per ottenere il pagamento da parte delle autorità nazionali a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013”* di competenza dell'Organismo pagatore,

c) *“Procedure in caso di debiti”*: le procedure applicabili in conformità di quanto previsto dall'Allegato I, Paragrafo 1, lettera A), punto iii) e Allegato I, Paragrafo 2), lettera E) del Regolamento (UE) n. 907/2014 e, in particolare, dalle *‘Procedure in caso di debiti’* contemplate nell'Allegato I, Punto 2, lettera E) del Regolamento (UE) n. 907/2014, osservando le procedure fornite dalla stessa Agenzia;

d) *“Procedure in materia di anticipi e cauzioni”*: le procedure applicabili in conformità di quanto previsto dall'Allegato I, Paragrafo 1, lettera A), punto iii) e Allegato I, Paragrafo 2), lettera D) del Regolamento (UE) n. 907/2014 e, in particolare, dalle *‘Procedure in materia di anticipi e cauzioni’* contemplate nell'Allegato I, Punto 2, lettera D) del Regolamento (UE) n. 907/2014, osservando le procedure fornite dalla stessa Agenzia;

e) *“Controlli”*: relativi al FEASR e ai fini della presente convenzione si intendono i controlli eseguibili sulle domande di pagamento nonché, per gli aiuti pluriennali, i controlli sul rispetto degli impegni a lungo termine, sul rispetto delle condizioni previste per il pagamento degli stessi, in conformità delle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali. In particolare nell'ambito dei controlli sono comprese le attività di seguito elencate:

i controlli istruttori comprendono:

a) Controlli amministrativi: controlli formalizzati e automatizzati

effettuati su tutte le domande, al fine di verificarne la conformità alle condizioni stabilite per la concessione degli aiuti; sono quindi volti ad accertare il rispetto dei requisiti, delle condizioni, degli impegni e degli adempimenti previsti in capo ai beneficiari.

Detti controlli comprendono:

- i “controlli informatici incrociati con i dati del Sistema Integrato di Gestione e Controllo – SIGC”;
- i “controlli informatici” eseguibili mediante delle altre <banche dati informatizzate> indicate dalle autorità nazionali pertinenti;
- la verifica dei documenti presentati;
- la valutazione dei costi e la verifica dei pagamenti eseguiti dai beneficiari;
- le “visite sul luogo dell’operazione” (in situ) finalizzate a “verificare visivamente che l’investimento sia stato portato a termine” per le “misure a investimento”, fermo restando che “almeno una <visita sul luogo dell’operazione> deve essere eseguita prima del pagamento finale”, salvo quanto previsto dall’art. 48 par. 5, comma 2 del regolamento UE 809/2016.

b) Controlli in loco:

per le “*misure a superficie*” si intendono, in particolare, i controlli da eseguire presso i beneficiari selezionati da Arpea, per verificare “*tutti gli impegni e gli obblighi di un beneficiario (concernenti le misure dello sviluppo rurale) che è possibile controllare al momento della visita*”, tenuto conto che “*gli impegni*

e gli obblighi che non possono essere controllati mediante il telerilevamento devono essere oggetto di un controllo fisico supplementare”;

per le “*misure non connesse alle superfici e agli animali*” (investimenti, misure strutturali, o immateriali e trascinamenti), si intendono, in particolare, i controlli da eseguire, da parte di funzionari diversi da quelli che hanno partecipato a controlli amministrativi sulla stessa operazione”, presso i beneficiari selezionati dall’Arpea, allo scopo di verificare l’ammissibilità dell’intervento, gli impegni e gli ulteriori obblighi necessari al riconoscimento del sostegno.

c) Controlli ex post il cui campione è selezionato da Arpea su operazioni connesse agli investimenti per verificare “il rispetto degli impegni contemplati dall’art. 71 del regolamento UE n. 1303/2013 o descritti nel programma di sviluppo rurale”.

Tutto ciò premesso quale parte integrante e sostanziale della presente convenzione, le parti

convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

(Oggetto della delega)

Arpea delega all’Organismo delegato l’esecuzione delle attività come in appresso specificato:

A) *L’istruttoria delle domande di pagamento* che comporta, l’esecuzione delle ‘*Procedure di autorizzazione delle domande*’ contemplate nell’Allegato I, Punto 2, lettera A) del Regolamento (UE) n. 907/2014.

Nell'attività istruttoria sono compresi i controlli amministrativi propri di tale fase autorizzativa come descritti e definiti in premessa.

B) *La gestione delle garanzie presentate per il pagamento di anticipi* inerenti l'applicazione del PSR 2014-2020 e precedenti, in osservanza della procedura in materia di anticipi e cauzioni in conformità di quanto previsto dall' Allegato I, Paragrafo 2), lettera D) del Regolamento (UE) n. 907/2014;

C) *La contestazione addebiti* inerenti l'applicazione del PSR 2014-2020 e precedenti, in conformità di quanto previsto dall'Allegato I, Paragrafo 1, lettera A), punto iii) e Allegato I, Paragrafo 2), lettera E) del Regolamento (UE) n. 907/2014 e, in particolare, dalle '*Procedure in caso di debiti*' del Regolamento (UE) n. 907/2014.

Tale attività comprende le contestazioni strettamente inerenti e consequenziali all'attività istruttoria e contempla la contestazione al beneficiario, il contraddittorio, la chiusura della pratica e la determinazione dell'indebito e relative sanzioni.

Le contestazioni derivanti da soggetti terzi (organi di polizia giudiziaria, della UE, del MIPAAF ecc.), compresa Arpea, saranno gestite nel rispetto delle disposizioni inerenti il procedimento amministrativo come regolamentate dall' ordinamento dell'organismo delegato e mediante apposite procedure impartite da Arpea anche a seguito dell'aggiornamento del Manuale delle procedure di recupero di Arpea (D.D. n. 45 del 04/03/2016).

D) *I controlli in loco*, da eseguirsi presso i beneficiari mediante apposite procedure impartite da Arpea e/o presenti nei manuali procedurali.

E) *I controlli ex post*, da eseguirsi presso i beneficiari, mediante apposite procedure impartite da Arpea e/o presenti nei manuali procedurali.

Detti controlli devono eseguirsi entro il termine di 90 giorni dalla data di notifica del campione all'Organismo delegato.

Il dettaglio delle attività delegate è riportato negli Allegati 1A e 1B alla presente convenzione, rispettivamente per le Misure "a superficie" e per Misure "ad investimento".

ART. 2

(Durata, recesso, risoluzione, modifiche)

La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e avrà durata a tutto il 30 giugno 2024, (data ultima della certificazione dei pagamenti imputati al fondo FEASR per il periodo di programmazione 2014-2020) salvo proroghe.

Il recesso anticipato deve essere comunicato formalmente ad Arpea entro il 30 giugno di ciascun anno e avrà effetto dall'inizio dell'anno finanziario successivo.

Le Parti si riservano la facoltà di risolvere la presente convenzione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., in caso di inadempimento degli obblighi assunti, ovvero in caso di sopravvenuti motivi oggettivi impeditivi.

Le Parti, di comune accordo, potranno modificare i termini di vigenza della presente convenzione, come pure le modalità di espletamento delle attività delegate.

ART. 3

(Dichiarazioni e obblighi dei contraenti)

L'Organismo delegato con la sottoscrizione della presente convenzione

dichiara di accettare espressamente la delega delle attività da parte di Arpea e di essere a conoscenza che gli adempimenti previsti dalla delega sono eseguibili sulla base delle istruzioni contenute nei *manuali* e nelle *istruzioni operative* di riferimento di Arpea.

L'Organismo delegato dichiara altresì di obbligarsi ad eseguire le attività specificate negli Allegati 1A e 1B.

L'organismo pagatore garantisce che l'organismo delegato dispone di sistemi efficaci per espletare in maniera soddisfacente i compiti che gli sono assegnati.

ART. 4

(Istruttoria modalità e termini)

Con l'attività istruttoria viene fissato l'importo dei pagamenti e a tal fine devono essere controllati il rispetto degli impegni assunti, il mantenimento dei requisiti dichiarati nella domanda di pagamento, i criteri di ammissibilità specifici definiti nel Programma di Sviluppo Rurale e nei bandi regionali, conformemente alle procedure (manuali e/o istruzioni operative di Arpea).

Il **procedimento istruttorio**, si completerà con l'inserimento del beneficiario in un elenco di liquidazione approvato con l'emanazione di un provvedimento dell'ordinamento del Settore, la comunicazione al beneficiario e la trasmissione dell'elenco di liquidazione ad Arpea.

Tali operazioni saranno eseguite utilizzando le apposite funzionalità disponibili sul sistema SIAP.

L'istruttoria si chiuderà formalmente con l'autorizzazione di un elenco di liquidazione entro 180 giorni dall'avvio, cui seguirà la comunicazione al beneficiario dell'importo del contributo o dell'esclusione dal medesimo.

L'istruttoria delle domande di pagamento anticipo si deve chiudere entro 60 giorni dalla data di apertura del sistema informatico relativo a tale fase.

ART. 5

(Controlli)

Procedure controlli

Misure non connesse alle superfici e agli animali, (investimenti, misure strutturali o immateriali e trascinamenti).

Visita in sito: deve essere eseguita per tutte le domande di pagamento ammesse, salvo diversa prescrizione derogatoria di Arpea e per fattispecie definite. E' finalizzata alla verifica della realizzazione dell'intervento richiesto a contributo e della sua coerenza con le spese dichiarate dal beneficiario.

Deve essere eseguita prima della chiusura dell'istruttoria e comunque prima della determinazione del contributo.

L'organismo delegato deve chiudere i controlli immettendone le risultanze sul sistema informativo, secondo le istruzioni operative stabilite da Arpea. I termini della visita in sito sono ricompresi nei termini istruttori.

Controllo in loco: Arpea notifica al Settore il campione delle domande di pagamento da controllare. Il numero delle domande estratte non sarà comunque inferiore al 5 % della spesa erogata nel corso dell'anno solare di riferimento. Il controllo in loco può essere eseguito in concomitanza con la visita in sito o successivamente purchè, sia eseguito da diverso soggetto rispetto agli istruttori.

Il controllo in loco deve essere chiuso con formale notifica dell'esito al beneficiario entro 60 giorni dalla data di comunicazione del campione da parte di Arpea. *Qualora il controllo in loco sia eseguito nel corso*

dell'istruttoria i termini dell'istruttoria sono sospesi una e una sola volta e per un periodo comunque non superiore a 60 giorni.

Misure a superficie e animali

Controllo in loco: è finalizzato alla verifica del rispetto degli impegni sulle superfici e per gli animali richiesti a premio.

Arpea notifica al Settore il "campione" delle "domande di pagamento" da controllare. Il numero delle domande estratte non sarà comunque inferiore al 5% del totale delle domande presentate nella campagna di riferimento. Il controllo in loco deve essere eseguito nel rispetto della separazione delle singole fasi, quindi da diverso soggetto dagli istruttori, nel rispetto della calendarizzazione dei singoli impegni e deve comunque essere chiuso entro 90 giorni dalla data di comunicazione da parte di Arpea del campione.

Tale attività può prescindere dall'apertura dell'istruttoria che però deve tenere conto degli esiti dei controlli di ammissibilità superfici eseguiti da Agea o altro organismo incaricato da Arpea.

ART. 6

(Impegni dell'organismo delegato)

L'organismo delegato si impegna

- 1) ad assicurare l'accessibilità dei documenti informatici e cartacei nonché la conservazione di questi ultimi in modo da garantirne la sicurezza, l'integrità, la validità e la leggibilità nel tempo ai sensi della normativa comunitaria;
- 2) a rispettare, nell'esercizio delle attività delegate, gli obblighi stabiliti nell'Allegato I, par. 1, lettera B, del Regolamento Delegato (UE) n. 907/2014 citato in premessa, con particolare riferimento alla

separazione delle funzioni, al conflitto di interessi, alla descrizione delle mansioni per ogni funzionario e alla tracciabilità del lavoro svolto da ciascun incaricato del controllo;

3) ad impiegare nello svolgimento delle attività delegate risorse umane adeguate per l'esecuzione delle operazioni e con competenze tecniche per i differenti livelli operativi di cui all'allegato I, Punto 1, lettera B annesso al Regolamento Delegato (UE) 907/2014 e a comunicare ad Arpea, utilizzando il modello di cui all'Allegato 2, il nominativo, le mansioni ed il ruolo di ogni singolo soggetto incaricato nonché del responsabile del procedimento istruttorio e dei controlli. Ogni modificazione del quadro delle risorse umane impiegate dovrà essere comunicata ad Arpea;

4) a garantire l'efficiente e corretta gestione ed esecuzione delle attività delegate, descritte nell'allegato 1 annesso alla presente Convenzione e nei manuali procedurali di Arpea. L'organismo delegato è pienamente responsabile nei confronti dell'Arpea del corretto e legittimo svolgimento delle attività delegate.

ART. 7

(Interscambio dei dati)

1. L'ARPEA e l' Organismo Delegato si impegnano allo scambio, anche per via telematica, dei dati delle *domande* utili alla gestione delle informazioni delle richieste di sostegno presentate ed ammesse, dei pagamenti eseguiti e dei controlli antecedenti e successivi agli stessi, nonché dei dati concernenti i relativi fascicoli di riferimento, con particolare riguardo agli esiti dei controlli eseguiti, ai pagamenti

ammessi, autorizzati ed effettuati, all'aggiornamento dello stato di utilizzazione delle risorse finanziarie regionali disponibili, utilizzate e residue e alle altre informazioni relative alla gestione finanziaria del cofinanziamento.

2. A tal fine le Parti si danno reciproca garanzia circa la veridicità dei dati oggetto di scambio e la loro rispondenza a quanto richiesto dalla normativa comunitaria e nazionale ai fini del pagamento delle provvidenze previste nell'ambito del sostegno allo sviluppo rurale a carico del FEASR, per le misure previste dalle programmazioni del PSR 2014 - 2020.

3. Lo scambio di dati può riguardare anche le informazioni afferenti le domande del regime di pagamento unico.

ART. 8

(Verifica delle attività)

1. Per quanto attiene alle attività oggetto di delega, l'Organismo Delegato, anche ai fini della completa e corretta redazione della dichiarazione di gestione da parte del Direttore dell'Arpea ai sensi dell'art. 7, paragrafo 3 primo comma, lettera b) del Regolamento (UE) n. 1306/2013, si impegna ad adottare ogni utile strumento per consentire l'effettuazione, da parte dell'Arpea, dei "controlli di secondo livello" previsti dalla normativa comunitaria e ad adottare gli eventuali interventi correttivi necessari, richiesti dall'Arpea; si impegna altresì a supportare i controlli richiesti nell'ambito dell'attività di audit prevista all'interno del piano annuale di controlli predisposto dall'Area Controllo Interno.

2. Si impegna altresì a ottemperare ad eventuali richieste formulate da parte delle istituzioni comunitarie o nazionali e dell'Organismo di certificazione, anche in occasione di verifiche e ispezioni, rendendo disponibili tempestivamente, anche per via telematica, tutte le informazioni, la documentazione e il supporto tecnico necessari per lo svolgimento degli audit e/o la riverifica delle attività di controllo svolte dall'Organismo delegato.

ART. 9

(Manuali, procedure e controlli)

1. L'Organismo Delegato conferma che:

a) per l'applicazione del PSR 2014-2020, applicherà i manuali, le ulteriori procedure e controlli redatti da Arpea, nonché le pertinenti disposizioni di aggiornamento alla normativa comunitaria, nazionale, regionale;

b) per l'esecuzione degli adempimenti connessi al recupero dei crediti derivanti dall'applicazione del PSR 2007-2013 e dal PSR 2014-2020 si applicano le disposizioni, i manuali e le ulteriori specifiche procedure impartite da Arpea, nonché le pertinenti disposizioni di aggiornamento alla normativa comunitaria, nazionale, regionale.

2. Le Parti potranno elaborare o approvare, d'intesa tra loro, ulteriori documenti utili alla corretta ed efficace applicazione della presente Convenzione.

3. L'adozione della manualistica e delle procedure inerenti l'attività delegata sarà preventivamente sottoposta e condivisa dall'Organismo delegato.

ART. 10

(Conflitto d'interessi)

L'Organismo delegato garantisce di adottare le misure atte a informare il proprio personale dell'obbligo di segnalare tempestivamente situazioni che possono comportare il rischio di un conflitto di interesse nello svolgimento delle attività delegate e si impegna a tenere a disposizione di Arpea le segnalazioni di potenziale conflitto di interesse da parte delle risorse umane segnalate ai sensi dell'art. 6, comma 3.

Si impegna inoltre a far sottoscrivere al personale di cui sopra apposita dichiarazione (modello di cui all'Allegato 3), resa ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000, attestante le potenziali situazioni di conflitto d'interesse e l'impegno all'astensione dall'operare in situazioni di conflitto di interesse.

Il personale deve considerarsi a rischio di conflitto d'interessi allorché la domanda di pagamento da trattare e/o i controlli da effettuare comportino anche solo una delle seguenti situazioni:

- a. titolarità/rappresentanza legale del richiedente;
- b. compartecipazione finanziaria e/o patrimoniale al richiedente;
- c. consanguineità entro il quarto grado, e di affinità, entro il secondo grado, con il richiedente;
- d. prestatore di attività professionale a favore del richiedente;
- e. rapporto di coniugio col richiedente.

ART. 11

(Riduzione del tasso di errore nelle misure di sviluppo rurale)

Al fine di ridurre il tasso di errore nelle misure di sviluppo rurale, le Parti, per quanto di rispettiva competenza, si impegnano a condividere le informazioni

necessarie e, più in generale, a cooperare per raggiungere l'obiettivo.

ART. 12

(Oneri aggiuntivi)

Il presente atto non comporta oneri aggiuntivi a carico delle Parti.

ART. 13

(Responsabilità)

1. Nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione le Parti garantiscono che queste si conformano alla regolamentazione comunitaria ed alle disposizioni specifiche impartite per lo svolgimento delle attività medesime, in modo che siano salvaguardati gli interessi finanziari della Comunità Europea e dell'erario nazionale. In tal senso l'Organismo delegato redige, altresì la relazione annuale dell'attività.
2. L'organismo pagatore resta in ogni caso responsabile dell'efficace gestione dei fondi interessati; esso rimane l'unico responsabile della legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti, compresa la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, e ad esso compete dichiarare alla Commissione la spesa corrispondente e contabilizzarla;
3. Qualora, a seguito di "verifiche di conformità", "audit finanziari" o "inchieste ad hoc" svolte dalle competenti istituzioni comunitarie o nazionali siano rilevate infrazioni, irregolarità o frodi che comportino "rettifiche finanziarie" sulle somme erogate ai beneficiari a qualsiasi titolo, anche mediante riduzione dei rimborsi delle spese rendicontate, in sede di liquidazione dei conti da parte della Commissione Europea, a carico dell'ARPEA, quest'ultima si rivarrà sull'organismo delegato responsabile della inesatta o indebita effettuazione dell'attività.

ART. 14

(Atti aggiuntivi)

1. Le Parti concordano che il recepimento di eventuali modifiche alla presente Convenzione, in caso di emanazione di successive disposizioni comunitarie, nazionali o dell'Organismo di coordinamento o di ARPEA regolanti la materia, avverrà mediante appositi atti anche aggiuntivi alla presente Convenzione, preventivamente condivisi ed approvati con le modalità di rito.

2. In base alle disposizioni previste dall'Allegato 1, art. 1, punto 3, lett. B, ii) del regolamento (UE) n. 907/2014 ARPEA, nello svolgimento delle attività delegate nell'ambito della presente convenzione, l'Organismo delegato deve rispettare i requisiti in materia di sicurezza delle informazioni di cui allo Standard Internazionale ISO IEC 27001.

ART. 15

(Attività aggiuntive)

Eventuali attività non espressamente previste nella presente Convenzione saranno oggetto di specifici Accordi di volta in volta formalizzati.

ART. 16

(Informativa sul trattamento dei dati personali)

L'Organismo delegato si conforma, agli effetti della presente Convenzione, alle disposizioni del *"Codice in materia di protezione dei dati personali"* di cui al Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i. con particolare riguardo alle norme sull'eventuale comunicazione e diffusione a terzi dei dati detenuti nelle banche dati, ai sensi di quanto previsto dall'art. 25 del Decreto medesimo.

Ai sensi del predetto provvedimento, il trattamento dei dati personali

contenuti nelle banche dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto delle norme di sicurezza prescritte nella legge medesima.

L'Organismo Delegato individua nei dirigenti dei Settori segnalati ai sensi dell'art. 6, comma 3 i responsabili del trattamento interno dei dati.

ART. 17

(Sistemi di gestione e di comunicazione)

Le parti convengono che per le necessarie comunicazioni inerenti le domande di pagamento, si avvalgono, salvo cause di forza maggiore, del Sistema informativo agricolo piemontese (SIAP).

I mezzi di comunicazione utilizzati, in relazione al contenuto della comunicazione, sono:

-) la posta elettronica certificata (PEC),
-) la posta elettronica ordinaria,
-) la pubblicazione sul SIAP.

ART. 18

(Clausole finali)

La presente Convenzione redatta in carta libera gode delle agevolazioni in materia di imposta di bollo e di registro ai sensi della normativa vigente.

Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 19

(Allegati)

Costituiscono parte integrante e sostanziale, ma non esclusiva, alla presente Convenzione gli allegati di seguito elencati:

Allegato 1, parti A e B - Tabella delle competenze

Allegato 2 - Modello per la comunicazione della dotazione di risorse umane

Allegato 3 - Modello di dichiarazione di insussistenza di conflitto d'interessi.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino,

Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna,

Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica.

Il Direttore Arch. Luigi ROBINO

(firmato digitalmente)

AGENZIA REGIONALE PIEMONTESE PER LE EROGAZIONI IN
AGRICOLTURA – ARPEA

Dott. Valter GALANTE

(firmato digitalmente)